

# PIANETA CARNE

Pubblicazione periodica, autorizzazione Tribunale di Padova n. 1418; Direttore Responsabile GIULIANO MARCHESIN  
Redazione in Via Romea - Agripolis 35020 Legnaro (PD); Tel. 0498830675 - Fax 0498839212  
E-mail: info@unicarve.it - sito web: www.unicarve.it - www.rebove.it



Notiziario UNICARVE n. 7 - 2007 - Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale  
D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 - n° 46) art. 1, comma 1, DCB (PD)

## BLUE TONGUE: FRANCIA COME IL TGV

E, COME AL SOLITO, L'ITALIA VIAGGIA ANCORA CON LITTORINE E TRENI A VAPORE..... ISTRUZIONI PER L'USO E LE RICHIESTE DEGLI ALLEVATORI.

**Speciale Blue Tongue: Dati informativi e Regolamento (CE) 1266/2007 e All. 3 e 4**

Da sette anni, gli allevatori del meridione, in particolare i siciliani ed i sardi soffrono per le restrizioni imposte dalle normative per la blue tongue (febbre catarrale degli ovini) ed i pochi ristalli che producono faticano a raggiungere le stalle del nord, specializzato per l'ingrasso. Arriva la blue tongue in Francia ed in due mesi il Ministro dell'Agricoltura, Michele Bannier ed i suoi tecnici, mettono sotto sopra l'Unione Europea, abrogando di fatto la decisione 2005/393/CE, che decretava le modalità di lotta alla malattia e facendo approvare a tempo di record, il Regolamento (CE) 1266 del 26 ottobre 07 pubblicato il 27 ottobre 2007 sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e, udite udite, fatto applicare dopo 5 giorni

dalla sua pubblicazione. E l'Italia cosa fa? Semplice, partecipa alle attività dell'Unione Europea (siamo Stato membro, no) vota ed approva il Regolamento. Salvo poi ripensarci, il 29 ottobre 2007, con una CIRCOLARE firmata da una giovane laureata del Ministero della Salute che recita così: che lo scambio di animali provenienti da territori degli Stati membri sottoposti a restrizione per BTv8, non avvenga secondo quanto previsto nell'allegato 3, punti 2, 3, 4, del Regolamento. Ciò ha di fatto bloccato la possibilità di introdurre bovini vivi dalla Francia suscitando la reazione del Ministero dell'Agricoltura francese. Evitiamo ogni ulteriore commento rimandandovi al testo della lettera inviata dal Comitato



**CHAROLLE (Francia), venerdì 28/09/2007. ASSEMBLEA DEGLI ALLEVATORI PER LA BLUE TONGUE: 3700 PRESENTI (MATTINA E POMERIGGIO)!!!**

l'Italia Zootecnica al Ministero (pag. 7). All'interno del giornale troverete copia del Regolamento e dell'allegato 3 e 4 ed alcune slide presentate all'assemblea di Charolle (F) dai francesi, che hanno invitato a parlare il Presidente Fabiano Barbisan, che ha sostenuto in quella sede le richieste riportate nella lettera del Comitato. Andando in stampa è arrivata la risposta del Ministero che pubblichiamo a pag 7.

MA.GI.

## ASSEMBLEA A CHAROLLE (F): PRESENTAZIONE DI PIERRE MATHEVET DELL'AZIENDA MERIAL PER IL VACCINO SPENTO PER LA F.C.O.


### Mise au point d'un vaccin contre la FCO

**1**

- « Prise en main » du virus (culture) ← FCO
- Production d'une souche stable de base ← FCO
- Purification des antigènes
- Développement des outils d'évaluation spécifiques (sérologies, PCR)
- Production et évaluation de lots expérimentaux
- Production d'un lot pilote
- Evaluation qualité du prototype pilote
- Confirmation efficacité et sécurité sur animal
- Dépôt des dossiers d'autorisation ← FCO
- Production des lots industriels
- Formulation et mise en bouteilles
- Contrôle de la qualité
  - Stérilité
  - Efficacité
  - Sécurité
- Emballage et expédition sous froid

**5 ans**


**18 mois**



## ASSEMBLEA A CHAROLLE (F): PRESENTAZIONE DELL'INSTITUT DE L'ELEVAGE BOVIN SULLA SITUAZIONE ZOOTECNICA IN ITALIA.

### Le prix des jeunes bovins engraisés en Italie de nouveau en hausse

#### Prix du JB Charolais 680-720 kg viv (Source AZOVE)




GEB-Institut de l'Elevage

### Situation BTV Sept. 2007


- 2**
- Plusieurs pays infectés par BTV :
    - Sud :
      - Espagne : BTV 1 / 4
      - Portugal : BTV 4
      - Italie: BTV 1/2/4/9/16
      - Corse : BTV 2/4/16
    - Nord:
      - Allemagne, Hollande, Belgique, Luxembourg, France, UK } BTV 8
  - Pays à risque :
    - Suisse, Autriche, Europe de l'est BTV 8
    - Pays méditerranéens: Maroc, Tunisie, Israël, ...

### Répartition des JEUNES BOVINS en Italie



GEB-Institut

### Résumé de la performance des vaccins inactivés Merial

- 3**
- Chez les moutons (1 injection) et les bovins (2 injections)
    - Apparition des anticorps protecteurs au bout de 14 jours environ
    - Durée de l'immunité d'au moins un an sur mouton et bovin
    - Protection totale contre les signes cliniques
    - Absence de virémie après challenge
    - Absence d'effet secondaires
  - Ces performances sont liées à une très grande purification de l'antigène
- 

### Horizon 2007-2010

- 6**
- la demande italienne de viande bovine existe, comment y répondre?
  - le classement de la plaine du PÔ, Quelles conséquences?
  - Place plus grande des importations de carcasses: Irlande, Pologne, Brésil, France ?
  - La hausse des matières premières et le coût de l'engraissement
  - quel impact de la F.C.O. vis à vis de nos partenaires italiens et de la filière d'abattage en France ?

GEB-Institut de l'Elevage

# NOTE

I documenti (slide) pubblicati a pag. 3 e pag. 4 sono disponibili integralmente sul sito internet [www.unicarve.it](http://www.unicarve.it) accedendo alla pagina soci, previa registrazione. Le slide sono state presentate nel corso dell'assemblea degli allevatori tenutasi il 28 settembre 2007 a Charolle in Francia.

**SLIDE 1** - La MERIVAL presenta le fasi per la messa a punto di un vaccino contro la F.C.O (febbre catarrale ovina)

**SLIDE 2** - La Situazione delle varianti infettive di Blue Tongue nei vari Paesi europei ed i Paesi ad alto rischio

**SLIDE 3** - Il vaccino che la MERIVAL propone è inattivo (auspicato da tutti gli allevatori, italiani inclusi) ed in questa slide riassume le performance con 1 iniezione sulle pecore e due iniezioni sui bovini: apparizione degli anticorpi protettivi entro 14 giorni circa; durata dell'immunità di almeno un anno sia su pecore che bovini; protezione totale contro l'infezione; assenza di effetti collaterali e secondari dopo l'applicazione. Le performances sono legate ad una notevole disinfezione dell'antigene.

**SLIDE 4** - Il rappresentante dell'Istituto dell'Allevamento Francese ha presentato l'andamento dei prezzi delle mezzene di bovino. Dato fornito dall'AZOVE. Si noti la forbice tra il 2006, oltre 4,25 € al Kg. a marzo 2006 e 3,65 € al Kg. a marzo 2007).

**SLIDE 5** - Guardando la cartina dell'Italia appare evidente che l'80% dei ristalli importati dalla Francia finisce nelle regioni del nord Italia.

**SLIDE 6** - Il relatore ha terminato con questa slide che pone alcune domande sul futuro della carne bovina in Italia (2007 - 2010): la domanda di carne bovina in Italia esiste, come rispondere? La classifica (zona libera) della Pianura Padana, quali conseguenze (per la Francia)? I luoghi da cui saranno importate le mezzene: Irlanda, Polonia, Brasile, Francia? I costi elevati delle materie prime ed i costi dell'ingrasso? Quale impatto della Blue tongue sui nostri partner italiani e per i macellatori in Francia?

**SLIDE 7** - Il vettore Culicoides Imicola è un insetto ermafrodita adulto, è in attività principalmente al crepuscolo con temperature oltre i 12°; si riproduce nelle zone umide ed in inverno muore.

**SLIDE 8** - I segni clinici: febbre che spesso non si percepisce; spossatezza; diminuzione della produzione del latte (vacche); perdita di peso; colpisce bovini maschi e femmine; provoca aborti; complicazioni possibili d'intervento.

**SLIDE 9** - Segni clinici localizzati sul naso del bovino con lesioni ulcerose e croste.

**SLIDE 10** - Nella cavità orale si nota la lingua di colore blu, gengive ulcerose e ipersalivazione.

ASSEMBLEA A CHAROLLE (F): PRESENTAZIONE DELLA S.N.G.T.V. (Società Nazionale Gruppo Tecnico Veterinari) SULLE MANIFESTAZIONI DI BLUE TONGUE (VETTORE) E SEGNI CLINICI SUI BOVINI.

## Le vecteur : Culicoïdes

FCO

LE 28 09 07

7

- Piqueur Hématophage
- Activité crépusculaire (principalement)
- Température > 12° C
- Zone humide (reproduction)
- Virus que dans les adultes.
- Suivi de l'évolution des populations par piégeage et comptage.
- Pendant l'hiver les adultes meurent.



## BOVINS

FCO

LE 28 09 07

8

- Signes cliniques généraux :
  - hyperthermie fugace souvent passée inaperçue,
  - abattement,
  - chute de production laitière,
  - perte de poids,
  - touche les deux sexes, les animaux de tout âge,
  - avortements,
  - complications possibles des chirurgies.

- Signes cliniques locaux :
  - Mufle : lésions ulcéreuses, nécrotiques, croûtes



- Signes cliniques locaux :
  - Cavité buccale : ulcères sur la langue, les gencives, parfois hypersalivation,



**REGOLAMENTO (CE) N. 1266/2007  
DELLA COMMISSIONE del 26 ottobre 2007  
relativo alle misure di applicazione della direttiva  
2000/75/CE del Consiglio per quanto riguarda la  
lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei  
movimenti di alcuni animali appartenenti a specie  
ricettive alla febbre catarrale**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

**CAPO 1**

**OGGETTO E DEFINIZIONI**

**Articolo 1 - Oggetto**

Il presente regolamento stabilisce norme per la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di animali ai sensi dell'articolo 2, lettera c), della direttiva 2000/75/CE, per quanto concerne la febbre catarrale, all'interno e dalle zone soggette a restrizioni.

**Articolo 2 - Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2000/75/CE.

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

a) «caso di febbre catarrale» indica un animale che corrisponde a una delle seguenti condizioni:

i) presenta segni clinici che possono indicare la presenza della febbre catarrale;

ii) è un animale di riferimento che è risultato negativo a un test sierologico precedente e ha subito una sieroconversione da negativo a positivo per quanto riguarda gli anticorpi di almeno un sierotipo della febbre catarrale in seguito a tale test;

iii) è un animale in cui il virus della febbre catarrale è stato isolato e identificato come tale;

iv) è un animale risultato positivo ai test sierologici per la rilevazione della febbre catarrale o in cui è stato individuato l'antigene virale o l'acido ribonucleico (RNA) virale specifico di uno o più sierotipi della febbre catarrale. Inoltre, una serie di dati epidemiologici deve indicare che i segni clinici o i risultati degli esami di laboratorio che suggeriscono la presenza di un'infezione da febbre catarrale sono conseguenza della circolazione del virus nell'azienda in cui è tenuto l'animale, e non il risultato dell'introduzione di animali vaccinati o sieropositivi dalle zone soggette a restrizioni;

b) «focolaio di febbre catarrale» indica un focolaio di tale malattia secondo la definizione di cui all'articolo 2, lettera c), della direttiva 82/894/CEE;

c) «focolaio primario di febbre catarrale» indica un focolaio secondo la definizione di cui all'articolo 2, lettera d), della direttiva 82/894/CEE, tenuto conto del fatto che, ai fini dell'applicazione del primo trattino dell'articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva, un caso di febbre catarrale è un focolaio primario nei seguenti casi:

i) se non è epidemiologicamente collegato a un focolaio precedente; oppure

ii) se implica la delimitazione di una zona soggetta a restrizioni o un cambiamento di una zona soggetta a restrizioni già esistente come da articolo 6;

d) «zona soggetta a restrizioni» indica una zona che comprende sia la zona di protezione che la zona di sorveglianza stabilite in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2000/75/CE;

e) «zona stagionalmente libera dalla febbre catarrale» indica un'area geografica epidemiologicamente rilevante di uno Stato membro per la quale, durante una parte dell'anno, la vigilanza non rileva alcun segno di trasmissione del virus della febbre catarrale o di *Culicoides* adulti che potrebbero essere vettori competenti della malattia;

f) «transito» indica il movimento di animali:

i) da o attraverso una zona soggetta a restrizioni;

ii) da una zona soggetta a restrizioni attraverso una zona non soggetta a restrizioni e poi di nuovo verso la stessa zona soggetta a

restrizioni; oppure

iii) da una zona soggetta a restrizioni attraverso una zona non soggetta a restrizioni e poi verso un'altra zona soggetta a restrizioni.

**CAPO 2**

**CONTROLLO E VIGILANZA E SCAMBIO D'INFORMAZIONI**

**Articolo 3 - Notifica della febbre catarrale**

Gli Stati membri notificano i focolai primari e i focolai di febbre catarrale tramite il sistema di notifica delle malattie degli animali, utilizzando la codificazione e i codici di cui alla decisione 2005/176/CE.

**Articolo 4 - Programmi di controllo e vigilanza della febbre catarrale**

Gli Stati membri danno attuazione ai seguenti programmi in conformità dei requisiti minimi di cui all'allegato I:

a) programmi di controllo della febbre catarrale nelle zone soggette a restrizioni («programmi di controllo della febbre catarrale»);

b) programmi di vigilanza della febbre catarrale al di fuori delle zone soggette a restrizioni («programmi di vigilanza della febbre catarrale»).

**Articolo 5 - Informazioni epidemiologiche**

1. Gli Stati membri trasmettono al sistema BT-Net istituito con decisione 2007/367/CE le informazioni sulla febbre catarrale raccolte durante l'attuazione dei programmi di controllo e/o vigilanza della malattia, in particolare:

a) una relazione mensile, inviata entro un mese dopo la fine del mese cui si riferisce la relazione stessa, e contenente almeno i seguenti elementi:

i) dati sugli animali di riferimento provenienti dai programmi di controllo della febbre catarrale in atto nelle zone soggette a restrizioni;

ii) dati entomologici provenienti dai programmi di controllo della febbre catarrale in atto nelle zone soggette a restrizioni;

b) una relazione intermedia concernente i primi sei mesi dell'anno, inviata ogni anno entro il 31 luglio e contenente almeno i seguenti elementi:

i) dati provenienti dai programmi di vigilanza della febbre catarrale in atto al di fuori delle zone soggette a restrizioni;

ii) dati sulle vaccinazioni provenienti dalle zone soggette a restrizioni;

c) una relazione annuale, inviata entro il 30 aprile dell'anno seguente, contenente le informazioni di cui alla lettera b), punti i) e ii), e relativa all'anno precedente.

2. Le informazioni da trasmettere al sistema BT-Net sono indicate all'allegato II.

**CAPO 3**

**RESTRIZIONI DEI MOVIMENTI DEGLI ANIMALI E DEL LORO**

**SPERMA, OVULI ED EMBRIONI**

**Articolo 6 - Zone soggette a restrizioni**

1. Gli Stati membri notificano alla Commissione, nell'arco di 24 ore, le rispettive zone soggette a restrizioni e qualunque cambiamento della situazione di tali zone.

2. Prima di decidere se espungere un'area geografica epidemiologicamente rilevante da una zona soggetta a restrizioni, gli Stati membri forniscono alla Commissione informazioni circostanziate che dimostrino l'assenza di circolazione del virus della febbre catarrale in tale zona per un periodo di due anni successivi all'attuazione del programma di controllo della malattia.

3. La Commissione comunica agli Stati membri l'elenco delle zone soggette a restrizioni nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

4. Gli Stati membri redigono e tengono aggiornato un elenco delle zone soggette a restrizioni poste sui rispettivi territori e lo rendono disponibile agli altri Stati membri e al pubblico.

5. La Commissione pubblica sul proprio sito Internet, unicamente a fini informativi, l'elenco aggiornato delle zone soggette

a restrizioni.

**Articolo 7 - Condizioni per i movimenti all'interno della stessa zona soggetta a restrizioni**

1. I movimenti di animali all'interno della stessa zona soggetta a restrizioni in cui circolano lo stesso o gli stessi sierotipi del virus della febbre catarrale sono autorizzati dall'autorità competente, purché gli animali da spostare non presentino segni clinici della malattia il giorno del trasporto.

2. I movimenti di animali da una zona di protezione verso una zona di sorveglianza sono autorizzati soltanto se:

a) gli animali risultano conformi alle condizioni di cui all'allegato III; oppure

b) gli animali risultano soddisfare le altre garanzie adeguate in materia di salute animale, in base al risultato positivo di una valutazione del rischio relativa alle misure adottate contro il diffondersi del virus della febbre catarrale e per la protezione contro gli attacchi dei vettori, stabilite dall'autorità competente del luogo d'origine e approvate dall'autorità competente del luogo di destinazione prima del movimento di tali animali; oppure

c) gli animali sono destinati alla macellazione immediata.

3. Lo Stato membro d'origine informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri delle garanzie di salute animale di cui al paragrafo 2, lettera b).

4. Per gli animali di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, è aggiunta la seguente dicitura ai certificati sanitari previsti dalle direttive 64/432/CEE, 91/68/CEE e 92/65/CEE, oppure dalla decisione 93/444/CEE:

**Articolo 8 - Condizioni per l'esenzione dal divieto di uscita di cui alla direttiva 2000/75/CE**

1. I movimenti di animali e del loro sperma, ovuli ed embrioni da un'azienda o da un centro di raccolta o di magazzino dello sperma situato in una zona soggetta a restrizioni verso un'altra azienda o centro sono esentati dal divieto di uscita di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 10, punto 1, della direttiva 2000/75/CE, purché tali animali, sperma, ovuli ed embrioni:

a) risultino conformi alle condizioni di cui all'allegato III del presente regolamento; oppure

b) risultino soddisfare le altre garanzie adeguate in materia di salute animale, in base al risultato positivo di una valutazione del rischio relativa alle misure adottate contro il diffondersi del virus della febbre catarrale e per la protezione contro gli attacchi dei vettori, stabilite dall'autorità competente del luogo d'origine e approvate dall'autorità competente del luogo di destinazione prima del movimento di tali animali.

2. Lo Stato membro d'origine informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri delle garanzie in materia di salute animale di cui al paragrafo 1, lettera b).

3. È predisposta una procedura di inoltro sotto il controllo dell'autorità competente del luogo di destinazione, in modo da prevenire qualsiasi ulteriore movimento verso un altro Stato membro di animali e del loro sperma, ovuli ed embrioni trasportati nelle condizioni previste dal paragrafo 1, lettera b), a meno che gli animali e il loro sperma, ovuli ed embrioni non risultino conformi alle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a).

4. I movimenti di animali destinati alla macellazione immediata da un'azienda situata in una zona soggetta a restrizioni sono esentati dal divieto di uscita di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 10, punto 1, della direttiva 2000/75/CE, purché:

a) nell'azienda d'origine non sia stato registrato alcun caso di febbre catarrale per un periodo di almeno 30 giorni prima della data di spedizione;

b) gli animali siano trasportati sotto controllo ufficiale direttamente al macello per essere macellati entro 24 ore dall'arrivo al macello di destinazione;

c) l'autorità competente del luogo di spedizione notifichi il previsto movimento di animali all'autorità competente del luogo di

destinazione almeno 48 ore prima del carico degli animali stessi.

5. Nonostante il paragrafo 4, lettera b), l'autorità competente del luogo di destinazione può richiedere, in base a una valutazione del rischio, che l'autorità competente del luogo d'origine istituisca una procedura d'inoltro per il trasporto degli animali di cui a tale paragrafo verso i macelli designati. Ogni macello designato è individuato mediante una valutazione del rischio che tenga conto dei criteri di cui all'allegato IV. Le informazioni relative ai macelli designati sono rese disponibili agli altri Stati membri e al pubblico. Tali informazioni sono anche rese disponibili mediante il sistema BT-Net.

6. Per gli animali, il loro sperma, ovuli ed embrioni di cui ai paragrafi 1 e 4 del presente articolo, è aggiunta la seguente dicitura ai certificati sanitari previsti dalle direttive 64/432/CEE, 91/68/CEE e 92/65/CEE, oppure dalla decisione 93/444/CEE: « .... (Sperma, ovuli ed embrioni di animali, indicare la dicitura appropriata) conformi a ..... [articolo 8, paragrafo 1, lettera a), o articolo 8, paragrafo 1, lettera b), o articolo 8, paragrafo 4, indicare la dicitura appropriata] del regolamento (CE) n. 1266/2007.

**Articolo 9 - Ulteriori condizioni per il transito di animali**

1. Il transito di animali è autorizzato dall'autorità competente, purché:

a) gli animali spostati da una zona soggetta a restrizioni attraverso aree poste al di fuori da una zona soggetta a restrizioni e i mezzi in cui sono trasportati vengano trattati con insetticidi e/o repellenti autorizzati dopo un'adeguata pulitura e disinfezione sul posto del carico e in ogni caso prima che lascino la zona soggetta a restrizioni;

b) gli animali spostati da un'area posta al di fuori da una zona soggetta a restrizioni attraverso una zona soggetta a restrizioni e i mezzi in cui sono trasportati vengano trattati con insetticidi e/o repellenti autorizzati dopo un'adeguata pulitura e disinfezione sul posto del carico e in ogni caso prima che entrino nella zona soggetta a restrizioni;

c) quando è previsto un periodo di riposo in un punto di sosta durante il movimento attraverso una zona soggetta a restrizioni, gli animali vengano protetti dall'eventuale attacco dei vettori della malattia.

2. Per gli animali di cui al paragrafo 1 del presente articolo, è aggiunta la seguente dicitura ai certificati sanitari previsti dalle direttive 64/432/CEE, 91/68/CEE e 92/65/CEE, oppure dalla decisione 93/444/CEE: «Trattamento insetticida/repellente con ..... (inserire il nome del prodotto) il ..... (data) alle ..... (ore) in conformità del regolamento (CE) n. 1266/2007.

3. Il paragrafo 1 del presente articolo smette di applicarsi in un'area geografica epidemiologicamente rilevante di una zona stagionalmente libera dalla febbre catarrale quando sono passati più di 60 giorni dalla data d'inizio del periodo stagionalmente libero da vettori definito in conformità dell'allegato V. Detta esenzione però smette di applicarsi dopo la fine del periodo stagionalmente libero da vettori, in base al programma di controllo della febbre catarrale.

**CAPO 4**

**DISPOSIZIONI FINALI**

**Articolo 10 - Abrogazione**

La decisione 2005/393/CE è abrogata.

**Articolo 11 - Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2007.

*Per la Commissione* Markos KYPRIANOU  
Membro della Commissione

**Pubblighiamo l'allegato 3 e 4 del Regolamento che maggiormente interessano. L'allegato 1 riguarda i "Requisiti minimi per i programmi di controllo e vigilanza della febbre catarrale (di cui all'articolo 4). L'Allegato 2 riguarda "Informazioni che gli Stati membri devono trasmettere al sistema BT-Net (di cui all'articolo 5, paragrafo 2). L'allegato 5 riguarda la definizione dei periodi liberi da vettori.**

**ALLEGATO III**

**Condizioni per l'esenzione dal divieto di uscita [di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a)]**

**A. Animali**

Gli animali devono essere stati protetti dagli attacchi dei vettori *Culicoides* durante il trasporto verso il luogo di destinazione. Dev'essere inoltre rispettata almeno una delle condizioni di cui ai punti da 1 a 7.

1) Gli animali sono stati tenuti, fino alla spedizione durante il periodo stagionalmente libero da vettori definito in conformità dell'allegato V, in una zona stagionalmente libera da febbre catarrale fin dalla nascita o per almeno 60 giorni prima della data del movimento e sono stati sottoposti a un test di identificazione dell'agente secondo il manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell'Ufficio internazionale delle epizootie (UIE) (1) («il manuale dell'UIE sugli animali terrestri»), con risultati negativi, effettuato non prima di sette giorni dalla data del movimento.

Tale test di identificazione dell'agente non è però necessario per gli Stati membri o le regioni di uno Stato membro in cui dati epidemiologici sufficienti, ottenuti grazie all'applicazione di un programma di controllo per un periodo non inferiore ai tre anni, sostengono la determinazione del periodo stagionalmente libero da vettori in conformità dell'allegato V.

Gli Stati membri che si avvalgono di tale possibilità informano la Commissione e gli altri Stati membri nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

2) Gli animali sono stati protetti, fino al momento della spedizione, dagli attacchi dei vettori per un periodo di almeno 60 giorni prima della data della spedizione.

3) Gli animali sono stati tenuti fino alla spedizione in una zona stagionalmente libera dalla febbre catarrale durante il periodo stagionalmente libero da vettori definito in conformità dell'allegato V, oppure sono stati protetti dagli attacchi dei vettori per un periodo di almeno 28 giorni e sono stati sottoposti durante tale periodo a un test sierologico secondo il manuale dell'UIE sugli animali terrestri al fine di rilevare anticorpi del gruppo virale della malattia, con risultati negativi, effettuato almeno 28 giorni dopo la data d'inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori o del periodo stagionalmente libero da vettori.

4) Gli animali sono stati tenuti fino alla spedizione in una zona stagionalmente libera dalla febbre catarrale durante il periodo stagionalmente libero da vettori definito in conformità dell'allegato V, oppure sono stati protetti dagli attacchi dei vettori per un periodo di almeno 14 giorni e sono stati sottoposti durante tale periodo a un test di identificazione dell'agente secondo il manuale dell'UIE sugli animali terrestri, con risultati negativi, effettuato almeno 14 giorni dopo la data d'inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori o del periodo stagionalmente libero da vettori.

5) Gli animali provengono da una mandria vaccinata secondo un programma di vaccinazione adottato dall'autorità competente e sono stati vaccinati contro il o i sierotipi presenti o potenzialmente presenti in un'area geografica d'origine epidemiologicamente rilevante, sono ancora nel periodo d'immunità garantito nelle specifiche del vaccino approvato nel quadro del programma di vaccinazione e soddisfano almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) sono stati vaccinati più di 60 giorni prima della data di movimento;
- b) sono stati vaccinati con un vaccino inattivato almeno il numero di giorni prima necessario per l'inizio della protezione immunitaria indicata nelle specifiche del vaccino approvato nel quadro del programma di vaccinazione e sono stati sottoposti a un test di identificazione dell'agente secondo il manuale dell'UIE sugli animali terrestri, con risultati negativi, effettuato almeno 14 giorni dopo l'inizio della protezione immunitaria definita nelle specifiche del vaccino approvato nel quadro del programma di vaccinazione;
- c) sono stati precedentemente vaccinati e sono stati rivaccinati con un vaccino inattivato nel periodo di immunità garantito nelle specifiche del vaccino approvato nel quadro del programma di vaccinazione;
- d) sono stati tenuti, durante il periodo stagionalmente libero da vettori definito in conformità dell'allegato V, in una zona stagionalmente libera da febbre catarrale fin dalla nascita o per un periodo di almeno 60 giorni prima della data di vaccinazione e sono stati vaccinati con un vaccino

inattivato almeno il numero di giorni prima necessario per l'inizio della protezione immunitaria definita nelle specifiche del vaccino approvato nel quadro del programma di vaccinazione.

terzo, è aggiunta la seguente dicitura ai certificati sanitari previsti dalle direttive 64/432/CEE, 91/68/CEE e 92/65/CEE, oppure dalla decisione 93/444/CEE: «Animale/i vaccinati contro il o i sierotipi ..... (inserire il o i sierotipi) della febbre catarrale con ..... (nome del vaccino) con un vaccino inattivato/modificato vivo (indicare secondo il caso) il ..... (data) in conformità del regolamento (CE) n. 1266/2007.

6) Gli animali sono stati sempre tenuti in un'area geografica d'origine epidemiologicamente rilevante in cui non era/è presente o potenzialmente presente più di un sierotipo e:

a) sono stati sottoposti a un test sierologico secondo il manuale dell'UIE sugli animali terrestri al fine di rilevare gli anticorpi del sierotipo virale della febbre catarrale, con risultati positivi; il test va effettuato tra i 60 e i 360 giorni prima della data del movimento; oppure

b) sono stati sottoposti a un test sierologico secondo il manuale dell'UIE sugli animali terrestri al fine di rilevare gli anticorpi del sierotipo virale della febbre catarrale, con risultati positivi; il test va effettuato almeno 30 giorni prima della data del movimento e gli animali sono stati sottoposti a un test di identificazione dell'agente secondo il manuale dell'UIE sugli animali terrestri, con risultati negativi, effettuato non prima di sette giorni dalla data del movimento. Se gli animali di cui a questo punto sono destinati al commercio intracomunitario o all'esportazione verso un paese terzo, è aggiunta la seguente dicitura ai certificati sanitari previsti dalle direttive 64/432/CEE, 91/68/CEE e 92/65/CEE, oppure dalla decisione 93/444/CEE: «Animale/i conformi all'allegato III, punto 6, del regolamento (CE) n. 1266/2007.

7) Gli animali sono stati sottoposti a un test sierologico adeguato secondo il manuale dell'UIE sugli animali terrestri al fine di rilevare gli anticorpi specifici di tutti i sierotipi virali della febbre catarrale presenti o potenzialmente presenti, con risultati positivi rispetto a tutti i sierotipi presenti o potenzialmente presenti nell'area geografica d'origine epidemiologicamente rilevante, e:

a) il test sierologico specifico del sierotipo è effettuato tra i 60 e i 360 giorni prima della data del movimento; oppure

b) il test sierologico specifico del sierotipo è effettuato almeno 30 giorni prima della data del movimento e gli animali sono stati sottoposti a un test di identificazione dell'agente secondo il manuale dell'UIE sugli animali terrestri, con risultati negativi, effettuato non prima di sette giorni dalla data del movimento.

Se gli animali di cui a questo punto sono destinati al commercio intracomunitario o all'esportazione verso un paese terzo, è aggiunta la seguente dicitura ai certificati sanitari previsti dalle direttive 64/432/CEE, 91/68/CEE e 92/65/CEE, oppure dalla decisione 93/444/CEE: «Animale/i conformi all'allegato III, punto 7, del regolamento (CE) n. 1266/2007 (\*).

**B. Sperma degli animali**

Lo sperma deve provenire da donatori che soddisfino almeno una delle seguenti condizioni:

a) sono stati tenuti al di fuori di una zona soggetta a restrizioni per un periodo di almeno 60 giorni prima dell'inizio della raccolta dello sperma e durante la raccolta stessa;

b) sono stati protetti dagli attacchi dei vettori per un periodo di almeno 60 giorni prima dell'inizio della raccolta dello sperma e durante la raccolta stessa;

c) sono stati tenuti durante il periodo stagionalmente libero da vettori in una zona stagionalmente libera dalla febbre catarrale definita in conformità dell'allegato V per un periodo di almeno 60 giorni prima dell'inizio della raccolta del seme e durante la raccolta stessa e sono stati sottoposti a un test di identificazione dell'agente secondo il manuale dell'UIE sugli animali terrestri, con risultati negativi, effettuato non prima di sette giorni dalla data d'inizio della raccolta dello sperma. Tale test di identificazione dell'agente non è però necessario negli Stati membri o nelle regioni di uno Stato membro in cui dati epidemiologici sufficienti, ottenuti grazie all'applicazione di un programma di controllo per un periodo non inferiore ai tre anni, sostengono la determinazione del periodo stagionalmente libero da vettori definito all'allegato V. Gli Stati membri che si avvalgono di tale possibilità informano la Commissione e gli altri Stati membri nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali;

d) sono stati sottoposti, con esito negativo e conformemente al manuale dell'UIE sugli animali terrestri, a prove sierologiche per la ricerca di anticorpi del gruppo virale della febbre catarrale, effettuate almeno ogni 60 giorni durante l'intero periodo di raccolta e tra il ventunesimo e il

sessantesimo giorno successivo all'ultimo prelievo;  
 e) sono stati sottoposti, con esito negativo e conformemente al manuale dell'UIE sugli animali terrestri, a un test di identificazione dell'agente condotto su campioni ematici prelevati:  
 i) all'inizio e alla fine della raccolta; nonché  
 ii) durante il periodo di raccolta dello sperma;  
 - almeno ogni 7 giorni, nel caso di test di isolamento del virus,  
 - almeno ogni 28 giorni, nel caso della reazione a catena della polimerasi.

**C. Ovuli ed embrioni di animali**

1) Gli ovuli e gli embrioni ottenuti in vivo da bovini devono essere raccolti conformemente alla direttiva 89/556/CEE del Consiglio.  
 2) Gli ovuli e gli embrioni ottenuti in vivo da animali diversi dai bovini e gli embrioni di bovini prodotti in vitro devono essere stati ottenuti da donatori che soddisfino almeno una delle seguenti condizioni:  
 a) sono stati tenuti al di fuori di una zona soggetta a restrizioni per almeno 60 giorni prima dell'inizio della raccolta degli embrioni/degli ovuli e durante la raccolta stessa;  
 b) sono stati protetti dagli attacchi dei vettori per almeno 60 giorni prima dell'inizio della raccolta degli embrioni/degli ovuli e durante la raccolta stessa;  
 c) sono stati sottoposti, con esito negativo e conformemente al manuale dell'UIE sugli animali terrestri, a prove sierologiche per la ricerca di anticorpi del gruppo virale della febbre catarrale tra il ventunesimo e il sessantesimo giorno successivo alla raccolta degli embrioni/ovuli;

d) sono stati sottoposti, con esito negativo e conformemente al manuale dell'UIE sugli animali terrestri, a un test di identificazione dell'agente su un campione ematico prelevato il giorno della raccolta degli embrioni/ovuli.

**ALLEGATO IV**

**Criteria per la designazione dei macelli ai fini dell'esenzione dal divieto d'uscita (di cui al secondo comma dell'articolo 8, paragrafo 5)**

Ai fini della valutazione del rischio per la designazione dei macelli ai fini dell'incanalamento dei movimenti di animali da un'azienda situata in una zona soggetta a restrizioni per la macellazione immediata, l'autorità competente del luogo di destinazione ricorre almeno ai seguenti criteri:

- 1) i dati disponibili grazie ai programmi di controllo e vigilanza, in particolare per quanto riguarda l'attività dei vettori;
- 2) la distanza dal punto di entrata nella zona non soggetta a restrizioni fino al macello;
- 3) i dati entomologici lungo l'itinerario;
- 4) il periodo della giornata in cui avviene il trasporto in riferimento alle ore di attività dei vettori;
- 5) il possibile impiego di insetticidi e repellenti in conformità della direttiva 96/23/CE del Consiglio;
- 6) l'ubicazione del macello rispetto alle aziende zootecniche;
- 7) le misure in materia di biosicurezza in vigore presso il macello.

**IL TESTO DELLA LETTERA INVIATA AL MINISTERO DELLA SALUTE DAL COMITATO L'ITALIA ZOOTECNICA**

**ITALIA ZOOTECNICA** Apprendiamo dalla Vostra Circolare, prot. n. DGSA III/13053/P-1.8.d/18 del 31 Ottobre 2007, avente per oggetto "Reg. CE 1266/2007 Blue Tongue) - Condizioni per lo scambio di animali vivi sensibili", che lo scambio di animali provenienti da territori degli Stati membri sottoposti a restrizione per BTV8, NON AVVENGA SECONDO QUANTO PREVISTO ALL'ALLEGATO III PUNTI 2, 3, 4... del citato Regolamento, BLOCCANDO DI FATTO la possibilità di movimentare bovini verso l'Italia. Tale affermazione ed il resto contenuto nella Vostra Circolare, oltre a mettere in ridicolo il nostro Paese, che partecipa alle decisioni dell'U.E. con propri rappresentanti tecnici e politici, che dovrebbero tutelarla assumendo decisioni e votando testi e regolamenti con cognizione di causa (vedi a tal proposito il comunicato stampa del Ministero dell'Agricoltura del 31/10/2007), pongono in seria difficoltà le aziende agricole italiane con allevamento di bovini

da ingrasso che, notoriamente, si approvvigionano di ristalli da Paesi europei ed in particolare dalla Francia, anche perché costretti dalla miopia politica agricola fatta in Italia con l'abbandono dell'allevamento della vacca nutrice ed una seria ricerca genetica per favorire l'individuazione di razze da carne e per le limitazioni imposte da oltre sette anni agli allevatori italiani del meridione e delle isole per lo scambio di bovini. Chiediamo pertanto:

- che si dia piena ed immediata applicazione al Regolamento CE 1266/2007 e, soprattutto, che sia preteso per gli Stati membri con territori sottoposti a restrizione per BTV8, che le procedure inserite nel Regolamento comunitario siano applicate in modo puntuale e preciso, onde evitare possibili contaminazioni negli allevamenti italiani.
- che per la movimentazione di bovini da zone di restrizione sia previsto che gli stessi siano accompagnati da documentazione comprovante l'idoneità sanitaria (per ogni singolo capo) a seguito di controllo sierologico, prima della partenza, onde evitare possibili restrizioni ed incombenze sanitarie nelle aziende italiane, compresi ulteriori controlli sierologici;
- che la normativa italiana per la movimentazione di animali da zone soggette a restrizione sia tempestivamente adeguata al Regolamento (CE)1266/2007;
- di avere il più velocemente possibile la disponibilità un vaccino spento per prevenire manifestazioni infettive.

Nel confidare nella Vostra attenzione a quanto su esposto, nel rimanere a disposizione per ogni ulteriore informazione, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Comitato L'Italia Zootecnica - Il Presidente Portavoce - Fabiano Barbisan



*Ministero della Salute*

**LA RISPOSTA DEL MINISTERO in data 6 /11/2007**

Con riferimento alla nota prot. DGSA.III/13053/P-1.8.d./18 del 31 ottobre 2007, e a seguito delle assicurazioni fornite dalle Autorità francesi in merito alla sicurezza sanitaria degli animali spediti verso l'Italia e tenuto conto della conferenza in data odierna da parte della Commissione Europea in sede di Comitato dell'interpretazione italiana di quanto riportato all'Allegato III Punti 2, 3, 4 "Protezione dagli attacchi degli insetti vettori", che è da intendersi solo ed esclusivamente mediante il ricorso a strutture ufficialmente riconosciute a prova di Culicoides, si comunica che potranno essere accettati animali sensibili alla Blue Tongue se scortati dalla specifica attestazione sanitaria redatta in conformità con quanto previsto dal Reg. (CE) n. 1266/2007. Si comunica alle SS.LL., inoltre, che si è provveduto a chiedere agli Stati membri gli elenchi delle strutture riconosciute a tal fine.

Il Capo Dipartimento Dr. Romano Marabelli

# Rubrica compro, vendo, offro

La rubrica è a disposizione dei **Soci di Unicarve** per l'**inserimento gratuito di annunci** di qualsiasi genere. Chi fosse interessato può compilare questo coupon inviandolo per fax al n. 049.8839212, oppure consegnandolo in sede od inviando una e-mail all'indirizzo [info@unicarve.it](mailto:info@unicarve.it) che riporti le informazioni del coupon. L'editore si riserva il diritto di pubblicare gli annunci valutandone il contenuto.



Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ Socio di Unicarve chiede con la presente l'inserimento nella rubrica "compro, vendo, offro" di Pianeta Carne, il seguente annuncio:

---



---



---



---

Indirizzo: \_\_\_\_\_  
(Via, numero civico, Cap, Città)

Telefono: \_\_\_\_\_

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di **autorizzare** l'Associazione Produttori Carni Bovine del Triveneto Unicarve, con sede in Via Romea – Legnaro (PD) al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 in materia di protezione dei dati personali, riservandosi la facoltà di comunicare in ogni momento, per iscritto, il proprio diniego a tale trattamento.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

Inviare per FAX al n. 049.8839212

## MESSAGGIO AI SOCI UNICARVE: UNITI SI VINCE!



**L'ALLEVAMENTO DI BOVINI DA INGRASSO STA SOFFRENDO PER:**

- L'ELEVATO COSTO DELL'ALIMENTAZIONE
- L'ELEVATO PREZZO DEI RISTALLI (E LA BLUE TONGUE)
- IL BASSO PREZZO DEL BOVINO DA MACELLO
- IL COSTO DEL RISPETTO DELLE NORME (CONDIZIONALITA')

**UNICARVE STA PROPONENDO DEI PROGETTI ECONOMICI PER MIGLIORARE LA SITUAZIONE: INFORMATI, PARTECIPA E SOSTIENILI!!**

### SERVIZIO SMS

SE DESIDERI RICEVERE SUL TUO CELLULARE SMS DEI PREZZI SETTIMANALI DEI BOVINI ED INFORMATIVI DA PARTE DI UNICARVE CHIAMA IL n. 049.8830675 oppure invia un sms al 335.1225800 con **Nome e Cognome** e scritto **ON SMS**

### ETICHETTATURA - BANCA DATI UNICARVE

Nel raccomandare a **TUTTI** i Soci di comunicare con tempestività i dati dei bovini all'ufficio, si prega di utilizzare il seguente indirizzo di posta elettronica:  
[bancadati@unicarve.it](mailto:bancadati@unicarve.it)